

Statuto

by admin - giovedì, aprile 16, 2015

<http://www.popolosovrano.eu/statuto/>

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CIPS – COMITATO ITALIANO POPOLO SOVRANO"

Art. 1 – Costituzione

L'anno 2014 il giorno 16 del mese di febbraio in Roma in via Cristoforo COLOMBO n. 710 si costituisce l'Associazione culturale denominata: "CIPS – COMITATO ITALIANO POPOLO SOVRANO"

Art. 2 –Durata e sede

L'Associazione ha sede legale in Roma, viale Caduti nella Guerra di Liberazione 568 (00128) e potrà istituire altre sedi e rappresentanze in Italia ai fini della migliore gestione e perseguimento degli scopi sociali. Come Organismo politico popolare, a scopo ed a tempo, esaurirà la sua funzione di Liberazione nel momento in cui saranno realizzati gli obiettivi che si prefigge.

Come Associazione senza scopo di lucro, ha durata illimitata e si configura nella forma di Ente non riconosciuto a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto, e potrà assumere la qualifica di Associazione di promozione sociale a carattere regionale, nazionale ed anche internazionale, previa iscrizione negli appositi registri.

Art. 3 – Oggetto e scopo

L'Associazione "CIPS – COMITATO ITALIANO POPOLO SOVRANO" è apartitica ed aconfessionale. Persegue finalità generali nei campi della tutela e difesa, in sede nazionale ed internazionale, dei diritti dei Cittadini e dei Popoli. A questo Organismo saranno chiamati a partecipare tutte le organizzazioni, le associazioni, i movimenti, i singoli cittadini che condividono i punti per i quali l'Associazione "CIPS – COMITATO ITALIANO POPOLO SOVRANO" viene costituita, ognuno con la propria identità, con la propria bandiera, con la propria formazione e cultura politica. Per il raggiungimento di tal finalità, l'Associazione potrà presentarsi ad elezioni, con lo scopo di incidere direttamente sul sistema normativo, attraverso propri rappresentanti.

Attraverso i propri rappresentanti nelle Istituzioni, potrà contribuire, da protagonista, a riscrivere le regole democratiche e a stilare il programma di governo, più adeguato alle necessità di benessere di tutti i cittadini. L'Associazione non ha fini di lucro, le attività dei soggetti che ne fanno parte hanno carattere di volontariato e non sono retribuite.

L'Associazione "CIPS – COMITATO ITALIANO POPOLO SOVRANO" richiama ognuno innanzitutto ad un percorso interiore, ad un dovere collettivo e sociale, attraverso nuovi paradigmi e declinazioni, un tempo in cui sentire prende il posto di vedere, leggere, capire, e rovescia le priorità. La sacralità della Vita, la centralità dell'UOMO, la supremazia del Diritto naturale sull'Economia e sulla Finanza,

sono i pilastri di una rivoluzione che non può aspettare e che riporterà la moneta ed il denaro ad essere

mera misura del valore. L'Associazione "CIPS – COMITATO ITALIANO POPOLO SOVRANO" propone un piano dettagliato per l'uscita dalla dittatura finanziaria esistente e per il ripristino della Sovranità del Popolo, attraverso 4 punti:

1. Risoluzione/rescissione dei Trattati Europei lesivi della Sovranità Nazionale.

2. Introduzione di Sovranità Politica, Monetaria, Alimentare.

3. Nazionalizzazione della Banca d'Italia ed azzeramento del Debito Pubblico verso gli organismi finanziari.

4. Inserimento in Costituzione del "diritto di resistenza all'oppressione" per far sì che: "Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino".

L'individuo-cittadino si batte, con ogni mezzo legittimo, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, per un sostenibile uso, individuale e collettivo, delle risorse dell'Ambiente, per la corretta gestione del territorio e dell'economia, per l'efficienza, la qualità e la razionalità dei servizi, per l'etichettatura e la valorizzazione dei prodotti italiani, per la loro promozione nei mercati nazionale ed internazionali, per la semplificazione e la comprensibilità delle norme e degli ordinamenti, ai fini della Sovranità dello Stato Italiano, della istituzione di una Banca Nazionale, del ripristino della separazione del sistema bancario, della riforma del sistema fiscale, tributario e di riscossione.

Combatte ogni forma di malgoverno e di malaffare, è contro l'oppressione della burocrazia e del fisco. Sostiene il libero e razionale sviluppo dei Popoli basato:

- sul rispetto dei principi di democrazia, libertà, uguaglianza e solidarietà;
- sull'osservanza dei principi di imparzialità, di giustizia, di buona amministrazione, da parte dei Governi e degli Enti pubblici;
- sulla tutela della dignità delle persone -specialmente dei più deboli e indifesi- contro ogni forma di violenza e di arroganza, di ingiusta privazione di strumenti e di mezzi, che ne ostacolano la crescita materiale e spirituale.
- Sulla salvaguardia dei diritti fondamentali alla casa, alla corretta informazione, alla formazione, alla salute e all'istruzione.
- Sulla libera divulgazione della conoscenza, del sapere, delle idee e delle opinioni.

Per raggiungere tali obiettivi l'Associazione:

- organizzerà manifestazioni, incontri, mostre, convegni, lezioni, concerti, spettacoli, visite, raccolte di fondi da destinare alla beneficenza e renderà disponibili informazioni giuridiche, turistiche, politiche, culturali, economiche, amministrative, ecc., anche attraverso accordi e scambi di conoscenze ed esperienze con altre Associazioni, Governi o Istituzioni;
- promuoverà la realizzazione, anche direttamente, di banche dati, materiale divulgativo, studi, ricerche, esplorazioni, pubblicazioni, giornali, riviste, libri, audiovisivi, e quant'altro sia ritenuto utile per favorire l'informazione e l'approfondimento o la divulgazione della conoscenza -al più vasto pubblico- di tutti gli argomenti relativi alle sue finalità;
- collaborerà con Enti, Istituzioni, Governi, Università, Associazioni e aderirà ad organismi nazionali ed internazionali, che abbiano le medesime finalità, anche ai fini della ricerca e della individuazione e divulgazione di nuove tecnologie, produzione di materiali nuovi e fonti di energia alternative;

- formerà figure professionali nel campo del diritto, della scienza, dell'economia, del commercio, dell'arte, dello spettacolo, della cultura ed in qualunque altro settore ritenuto utile e pertinente;
- metterà in atto ogni altra iniziativa utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- proventi da convenzioni e sponsorizzazioni;
- introiti da attività e manifestazioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- il logo, il sito web, i mezzi di informazione.

In nessun caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte dell'associato, recesso o esclusione, può darsi luogo alla restituzione di quanto versato.

Art. 5 – Soci

Sono Soci le persone fisiche e i soggetti giuridici di qualsiasi cittadinanza e nazionalità che condividono le finalità indicate nell'art. 3. I soci si distinguono in:

- **Soci Fondatori.**
- **Soci Ordinari.**
- **Soci Onorari.**

I **Soci fondatori** sono quelli intervenuti all'atto costitutivo; i Soci Fondatori sono anche soci Ordinari e perdono la qualifica di soci, nel momento che non versano più la quota di iscrizione.

Sono **Soci Ordinari** coloro che ne fanno successivamente richiesta e versano anch'essi la quota di iscrizione.

Sono **Soci Onorari** coloro che, per il prestigio in campo culturale e sociale, possono meglio qualificare l'Associazione e sono esentati dal versare la normale quota associativa. La nomina dei Soci Onorari spetta al Presidente, anche su proposta dei Soci Ordinari.

L'iscrizione all'Associazione è libera. Ogni nuovo Socio dovrà dichiarare di accettare e di non essere incompatibile con il Regolamento e con lo Statuto del CIPS.

La qualità di socio si perde per decesso o dimissioni, ma anche per esclusione, secondo quanto stabilito nel Codice Etico. I Soci esclusi possono opporsi al provvedimento di fronte al Collegio dei Probiviri.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tutti i Soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Tutti i Soci hanno diritto di voto, da esercitare direttamente o per delega scritta, munita di copia di valido documento di riconoscimento, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I Soci hanno diritto alle informazioni e al controllo, stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali, del codice etico associativo e di pagare la quota sociale.

Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente autorizzati e opportunamente documentati o affidamento di un incarico professionale o altro incarico retribuito su delibera del Collegio dei Delegati Regionali, necessari per le attività dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- **l'Assemblea dei Soci;**
- **la Segreteria Politica;**
- **il Consiglio dei Delegati Regionali;**
- **il Presidente;**
- **il Collegio dei Proviviri.**

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea elegge i membri della Segreteria Politica e approva le linee programmatiche dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per verificare le attività svolte e approvare i bilanci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio dei Delegati Regionali o di almeno il 30% dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima, mediante affissione di avviso presso la sede sociale o altra forma di notifica (e-mail certificata) e/o di pubblicità che ne garantisca il recepimento da parte degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

I voti sono espressi in forma palese ed ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa una sola delega per Socio.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione presso la sede del relativo verbale.

Art. 8 – Segreteria Politica

La Segreteria Politica è composta da 3 Soci eletti dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti in una regolare convocazione.

I Segretari Politici durano in carica 2 anni, sono rieleggibili ed eleggono, al loro interno, il Presidente dell'Associazione CIPS. Il Presidente assegna a due membri della segreteria politica il ruolo di vicepresidente dell'Associazione, che possono agire in sua vece in casi d'impossibilità del Presidente di svolgere le sue funzioni o su delega del Presidente stesso.

I Segretari Politici decadono per dimissioni o voto di sfiducia di almeno due terzi degli Associati.

Nel caso di decadenza o morte di un Segretario Politico, l'Assemblea senza indugio provvederà alla nomina del sostituto, nominando un altro Socio su proposta del Consiglio dei Delegati Regionali.

Questi resterà in carica fino alla durata della Segreteria Politica di cui entra a far parte.

Il compito dei Segretari Politici è quello di elaborare la linea e la strategia politica del CIPS, interfacciarsi con i componenti del Tavolo Strategico e del Tavolo per la Costituente, nonché con ogni altro Tavolo tecnico, che dovesse costituirsi nell'arco di vita del CIPS, al fine di definire proposte operative e/o azioni rivolte all'esterno.

La Segreteria Politica, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea e dei poteri decisionali spettanti al Consiglio dei Delegati Regionali, come di seguito esplicitato, è investita dei più ampi poteri, per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari.

Tiene inoltre i contatti e le relazioni con gli organismi e le federazioni nazionali ed internazionali e con gli enti locali.

È sua facoltà redigere Regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione.

Le decisioni riguardanti azioni di rilevanza nazionale prese dalla Segreteria Politica devono essere trasmesse, anche via e-mail, a tutti i Delegati Regionali, ciascuno dei quali può inviare propri contributi. Tali decisioni si intendono approvate ed esecutive se, entro 5 giorni dall'invio delle stesse, almeno un terzo dei Delegati non ritenga opportuno convocare apposita riunione del Consiglio dei Delegati Regionali, per discutere le decisioni ed apportare eventuali modifiche. A tali riunioni possono partecipare, con diritto di espressione ma senza diritto di voto, i membri della Segreteria Politica.

La carica di Segretario Politico è incompatibile con la Carica di Delegato Regionale e con candidature elettorali politiche, sia locali che nazionali.

Art. 9 – Consiglio dei Delegati Regionali

L'Associazione è governata, oltre che dal Presidente e dalla Segreteria Politica, da un Consiglio costituito da un numero massimo di 21 Delegati Regionali, uno per ogni regione o a seconda delle esigenze e delle prerogative dei territori.

Tali Delegati verranno designati in prima nomina dalla Segreteria Politica, entro 15 giorni dall'elezione della stessa. Entro 30 giorni dalla designazione dei Delegati, i Soci di ciascuna Regione hanno facoltà,

riuniti in Assemblea regionale, di revocare tale nomina e procedere ad elezione di nuovo Delegato.

I Delegati Regionali restano in carica sino a quando una nuova Assemblea dei Soci di ciascuna Regione non ne nomini uno diverso.

L'Assemblea dei Soci di ciascuna Regione, e/o di regioni contigue, può essere convocata a mezzo e-mail dal Delegato Regionale o su richiesta della maggioranza dei Soci della Regione con almeno 15 giorni di preavviso, è valida se presente la maggioranza assoluta dei Soci della Regione e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

I Delegati decadono anche per dimissioni o voto di sfiducia di almeno due terzi degli Associati della Regione.

Si decade dalla carica di Delegato Regionale anche per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio dei Delegati Regionali.

Nel caso di decadenza o morte di un Delegato Regionale, i Soci della Regione senza indugio provvederanno alla nomina del sostituto, convocando apposita Assemblea.

Ogni qual volta che il Consiglio sia costituito da un numero pari di Delegati (anche in caso di assenze in una riunione), nel caso di parità di voto prevarrà la decisione del Delegato la cui Regione esprime il maggior numero di Soci del CIPS.

Il Consiglio dei Delegati Regionali si riunisce tutte le volte che lo richieda il Presidente dell'Associazione o la Segreteria Politica, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Delegati oppure nei casi previsti per la discussione delle proposte della Segreteria Politica. Sono valide le riunioni non convocate secondo le norme precedenti, qualora siano presenti tutti i componenti. Il Consiglio dei Delegati Regionali potrà riunirsi anche in videoconferenza.

Il Consiglio dei Delegati Regionali deve essere convocato almeno due volte l'anno, tramite affissione in sede o altra forma di pubblicità o di notifica (e-mail) che ne garantisca il recepimento da parte degli interessati, con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni prima della seduta. Alle riunioni del Consiglio dei Delegati Regionali hanno diritto di partecipazione e di parola il Presidente dell'Associazione, i Segretari Politici e il Tesoriere, nonché i Soci che, in base all'ordine del giorno della riunione, dovessero manifestare particolare interesse.

Il Consiglio dei Delegati Regionali può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti. Per la partecipazione alle riunioni è ammessa delega in forma scritta, comunicata a tutti i Componenti del Consiglio. Tale delega può essere attribuita ad un Socio della stessa Regione del Delegato assente o ad altro Delegato Regionale. È ammessa una sola delega per ciascun delegato.

Il Consiglio dei Delegati Regionali ha i seguenti poteri: di concerto con il Presidente dell'Associazione e coadiuvato dal Tesoriere, predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo, approva le decisioni della Segreteria Politica, in base alle modalità sopra indicate, gestisce le attività dell'Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti di beni mobili ed immobili ed accettazione di eredità e legati, previo parere di fattibilità espresso dalla Tesoreria, che è vincolante; garantisce la collaborazione e le intese con le altre associazioni locali, nazionali ed internazionali.

Inoltre, riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività, attua gli indirizzi generali e

svolge funzioni propositive.

Oltre ai compiti di cui sopra, i Delegati Regionali svolgeranno le seguenti funzioni:

1) occuparsi di organizzare:

- riunioni territoriali di presentazione pubblica del CIPS, con cadenza periodica, con obbligo di riprese video, da tenere a disposizione del CIPS;
- riunioni territoriali di coordinamento ed informazione interna al CIPS;
- convegni/incontri territoriali tematici di informazione/sensibilizzazione della popolazione, con obbligo di riprese video da tenere a disposizione del CIPS;
- convegni/incontri territoriali su temi di interesse locale (con riferimento alle problematiche delle singole zone), con obbligo di riprese video da tenere a disposizione del CIPS;
- riunioni periodiche territoriali, perlomeno mensili, con tutti i Soci della zona, da dedicare:
 - alla preparazione e organizzazione delle presentazioni territoriali di cui ai punti precedenti,
 - ad attività formative territoriali rivolte ai Soci stessi (discussioni tematiche, visioni di documenti, incontri con esperti),
 - quando necessario, alla preparazione delle campagne elettorali locali e nazionali, responsabilmente, alla raccolta territoriale delle adesioni a mano (ove necessaria), con il compito di girare i pagamenti alla Tesoreria, nei modi previsti (bonifico su c/c; carta di credito con Paypal; bollettino postale) ed i moduli di adesione alla Segreteria, all'apertura di sedi territoriali CIPS di riferimento, con funzione anche di segreteria locale;

2) sviluppare un'attività di dialogo e sinergia operativa con le forze sovraniste presenti sul territorio al fine di proporre alleanze strategiche di breve, medio e lungo periodo;

3) proporre di volta in volta le azioni da fare sul territorio locale, anche in sinergia con le amministrazioni.

Le azioni locali verranno proposte dai Soci del Territorio al Delegato e verranno comunicate alla Segreteria Politica, che entro 3 giorni può esprimere eventuali suggerimenti che il gruppo territoriale ha facoltà di accettare o meno, o sottoporre eventuali problemi ed impedimenti legali che dovranno essere obbligatoriamente considerati.

I Delegati Regionali, nell'organizzazione dell'attività territoriale, devono individuare delegati territoriali per l'organizzazione e la gestione delle attività e/o il coordinamento di gruppi locali.

Art. 10 – Presidente

È il rappresentante legale del CIPS.

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente viene designato, tra i Soci che non ricoprono altre cariche, dalla Segreteria Politica all'unanimità. Qualora i Segretari Politici non raggiungessero un accordo unanime, dovranno fornire almeno 2 nominativi da sottoporre al voto dell'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente decade per dimissioni o voto di sfiducia della maggioranza dei due terzi del Consiglio dei Delegati Regionali.

Nel caso di decadenza o morte del Presidente, la Segreteria Politica senza indugio provvederà alla nomina del sostituto secondo le stesse modalità sopra indicate.

Questi resterà in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Presidente:

- 1) convoca e presiede, su sua iniziativa e/o su richiesta della Segreteria Politica, l'Assemblea degli Associati, dei Delegati Regionali e della maggioranza dei Soci;
- 2) cura l'esecuzione delle delibere;
- 3) sorveglia sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- 4) insieme al Consiglio dei Delegati Regionali, coadiuvato dal Tesoriere, cura la predisposizione dei bilanci.

Può partecipare alle riunioni della Segreteria Politica e del Consiglio dei Delegati Regionali, ed esprimere pareri nell'ambito delle stesse.

In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da uno dei vice-Presidenti da lui espressamente indicato.

Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni, anche di rappresentanza, altri membri del Consiglio dei Delegati Regionali oppure altri Soci.

In caso di emergenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, ivi compresi apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali; doterà l'Associazione di un indirizzo di posta elettronica certificata portato a conoscenza dei Soci.

Il Presidente cura la pubblicità dei Regolamenti sociali e delle convocazioni delle Assemblee dei Soci e delle riunioni della Segreteria Politica e del Consiglio dei Delegati Regionali.

Art. 11 – Collegio dei Probiviri

Qualsiasi persona che non sia stata soccombente in un giudizio di violazione deontologica e che non abbia riportato condanne penali, può essere nominata membro del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, designati dal Presidente del Comitato, entro 60 giorni dalla sua nomina.

Al suo interno nomina un Presidente.

Il Collegio controlla il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri Organi sociali. Inoltre ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Soci, tra i Soci e gli Organi sociali nonché tra i Soci ed i terzi, escluse quelle controversie che per Legge competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri è altresì tenuto a verificare incompatibilità o inidoneità dei nuovi iscritti ogni 6 mesi.

Agisce di propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, invia arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Presidente, che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Art. 12 – Tesoriere

Il Tesoriere è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione. Viene nominato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei presenti nel corso di una regolare convocazione e può essere individuato anche tra coloro che non sono Soci del Comitato.

Il Tesoriere è responsabile dell'incasso delle quote annuali versate dai Soci e, in generale, di tutti gli incassi e i pagamenti del CIPS; provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite e all'aggiornamento dei libri dell'Associazione; coadiuva il Consiglio dei Delegati Regionali nella predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Il Tesoriere può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Segreteria Politica e del Consiglio dei Delegati Territoriali.

Nella sua opera può essere coadiuvato da persona di fiducia, anche estranea all'Associazione, la cui nomina dovrà essere ratificata dal Consiglio dei Delegati Regionali.

Art. 13 – Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Consiglio dei Delegati Regionali, insieme al Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, predispone il bilancio consuntivo ed entro la fine di ogni anno predispone il bilancio preventivo. A tal fine devono essere tenuti perlomeno due incontri, uno per il bilancio consuntivo entro il 28 febbraio di ciascun anno; l'altro per il bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno.

I bilanci devono essere sottoposti ad approvazione dell'Assemblea dei soci e depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea, a disposizione degli associati che intendano prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione, elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 – Libri Sociali

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio dei Delegati Regionali, e del Collegio dei Probiviri, nonché il libro degli aderenti alla Associazione (elenco soci).

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte

dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 15 – Scioglimento

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, previsto per legge o per volontà dell'Assemblea, da deliberarsi con i voti di almeno i due terzi degli associati l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 co. 190 della L. 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o di interpretazione dell'atto costitutivo e dello Statuto, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura (arbitrato irrituale).

Art. 17 – Leggi applicabili

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme, alle leggi speciali ed al Codice Civile.

Art. 18 – Norme generali

Si ribadiscono le norme generali che regolano il funzionamento dell'Associazione, secondo quanto previsto dalla legge per le Associazioni non lucrative senza riconoscimento giuridico.

Si tratta di:

a) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (art. 4 dello Statuto)

b) Non trasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa (art. 4 dello Statuto)

c) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti (artt. 4-5-6-9 dello Statuto)

d) Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie (art.10 dello Statuto)

e) Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (art. 9 dello Statuto)

f) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra

associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art. 10 dello Statuto).

PDF generated by Kalin's PDF Creation Station